

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 294 2017 00000686 30

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Enna Piazza Villadoro 1/3 94100 ENNA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29429420170000068630000

DESTINATARIO

Spett. COMUNE DI ASSORO

VIA CRISA 280

94010 ASSORO EN

Cod. Fisc. 00052420866

Lotto di stampa n. 02402 del 31/01/2017

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE**SOMME DOVUTE**

Agenzia delle Entrate

125,15

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica***euro 131,03**

*Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- ulteriori oneri di riscossione;
- eventuali spese esecutive per il recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna

Contrada Ferrante Palazzo delle Arcate 94100 ENNA EN

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

AUTO SERVIZI F.LLI GUARRERA DI GUARRERA F.P. E C. SNC

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI ENNA
anno 2015 numero 000003052 sottonumero 0

Ruolo n. 2017/000028.

Reso esecutivo in data 19-12-2016.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
			Tributo			
1	2015	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	121,50	3,65	7,29

Totale	121,50	3,65	7,29
---------------	---------------	-------------	-------------

Totale da pagare (entro le scadenze)	euro 125,15
---	--------------------

Totale da pagare (oltre le scadenze)*	euro 128,79
--	--------------------

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

SANZIONE 30% TARDIVO PAGAMENTO (OLTRE 60 GG.) AWV. LIQUID. X REG.NE SC TRIB. ENNA N.102/15

REP.N.3052/15 (NOTIFICA 19/07/2016-VERSAMENTO 11/10/2016) EX ART. 13 C.2 D.LGS.N.471/1997

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **131,03** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $125,15 + 5,88 (*) = 131,03$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima ed unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $128,79 + 5,88 (*) = 134,67$

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima ed unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

In caso di pagamento **dall'estero**, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Eventuali **pagamenti parziali**, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00052420866**
NUMERO CARTELLA: 294 2017 00000686 30**REGIONE O ZONA:**
GRUPPO: 0015

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2017/000028	671T	2015	1	121,50	3,65 5,88	16003A000470000 (diritti di notifica della presente cartella)
Totale					121,50	9,53	
Importo totale della cartella							euro 131,03
Pagamento rata unica							euro 131,03

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14 15 / 15 45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute**

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l'apposito modulo on line sul sito www.riscossionesicilia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Dilazione del pagamento

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è possibile presentare, all'Agente della riscossione, **domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili**. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione delle rateizzazioni.

Maggiori informazioni (modulistica, elenco dei tributi non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.riscossionesicilia.it.

Compensazioni**segue**

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1 500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione (articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010). Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "compensazioni" sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'*home banking* del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Se le somme indicate in questa cartella si ritengono non dovute, si può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica e nei casi indicati dalla legge (articolo 1, comma 538, Legge n. 228/2012), di far verificare all'ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia trasmette all'ente l'istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dall'ente creditore entro il termine di 200 giorni comporta l'annullamento del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale, amministrativa o sentenza non definitiva di annullamento del credito. La richiesta può essere trasmessa consegnandola ai nostri sportelli o inviando una e-mail agli indirizzi che trova sul modello scaricabile dal nostro sito. Si evidenzia che la dichiarazione può essere presentata una sola volta per la medesima pretesa creditrice. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore a cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall'Agente della riscossione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Uffici di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento. Lei ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione dell'attività e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a: Riscossione Sicilia SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Internal Audit, via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

segue

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di bonifica, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all'Ufficio Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'importo preteso (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento

segue

- tramite Ufficiale giudiziario
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa

segue

dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giurisdiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in cartella semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I diritti di notifica rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

Gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono portati interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le spese esecutive rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 42/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del

segue

pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle al ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

2433772€
sul C/C³ n. 33

TD 247

330333 UN = 3 INGRESSI TOTALI 324
330/ EN - RA/ - A3 = NT = 33
33443333
A33333

2433772 di Euro

3 33

330333 UN = 3 - A 324
330/ EN - RA/ - A3 = NT = 330333 UN =

33 3333443 54 2 3



IMPORTO TOTALE

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV M33RTDCTFA =
Eseguito da:	33443333
Residente in:	A33333
Cod. Fiscale:	
N. Documento:	

UFF. POSTALE

BOLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
Importo in Euro

Art. DB/SSIC/E0115 del 2001

Id

E RAV

<33 3333443 54 2 3> 33333 5 133> 2433772< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....	
Filiale.....	Data
Firma.....	

Importante non scrivere nella zona sottostante

.....

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

PAGE

notifica

ho notificato la presente cartella di pagamento

p. Il Sindaco

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 294 2017 00000686 30

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 294 2017 00003374 21

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Enna Piazza Villadoro 1/3 94100 ENNA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29429420170000337421000

DESTINATARIO

Spett. COMUNE DI ASSORO

VIA CRISA 280

94010 ASSORO EN

Cod. Fisc. 00052420866

Lotto di stampa n. 02407 del 28/02/2017

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

123,60

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica***euro 129,48**

*Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- ulteriori oneri di riscossione;
- eventuali spese esecutive per il recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna

Contrada Ferrante Palazzo delle Arcate 94100 ENNA EN

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

AUTO SERVIZI F.LLI GUARRERA DI GUARRERA F.P. E C. SNC

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI ENNA
anno 2015 numero 000003053 sottonumero 0

Ruolo n. 2017/000045.

Reso esecutivo in data 04-01-2017.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
			Tributo			
1	2015	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	120,00	3,60	7,20

Totale	120,00	3,60	7,20
---------------	---------------	-------------	-------------

Totale da pagare (entro le scadenze)	euro 123,60
--------------------------------------	--------------------

Totale da pagare (oltre le scadenze)*	euro 127,20
---------------------------------------	--------------------

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

SANZIONE 30% TARDIVO PAGAMENTO (OLTRE 60 GG.) AWV. LIQUID. X REG.NE SC TRIB. ENNA N.103/15

REP.N.3053/15 (NOTIFICA 19/07/2016-VERSAMENTO 11/10/2016) EX ART. 13 C.2 D.LGS.N.471/1997

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **129,48** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $123,40 + 5,88 (*) = 129,48$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dall'a data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $127,20 + 5,88 (*) = 133,08$

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

In caso di pagamento **dall'estero**, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Eventuali **pagamenti parziali**, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00052420866**
NUMERO CARTELLA: 294 2017 00003374 21**REGIONE O ZONA:**
GRUPPO: 0015

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2017/000045	671T	2015	1	120,00	3,60 5,88	16003A000475000 (diritti di notifica della presente cartella)
Totale					120,00	9,48	
Importo totale della cartella							euro 129,48
Pagamento rata unica							euro 129,48

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14 15 / 15 45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute**

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l'apposito modulo on line sul sito www.riscossionesicilia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Dilazione del pagamento

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è possibile presentare, all'Agente della riscossione, **domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili**. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione delle rateizzazioni.

Maggiori informazioni (modulistica, elenco dei tributi non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.riscossionesicilia.it.

Compensazioni**segue**

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1 500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione (articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010). Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "compensazioni" sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'*home banking* del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Se le somme indicate in questa cartella si ritengono non dovute, si può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica e nei casi indicati dalla legge (articolo 1, comma 538, Legge n. 228/2012), di far verificare all'ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia trasmette all'ente l'istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dall'ente creditore entro il termine di 20 giorni comporta l'annullamento del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale, amministrativa o sentenza non definitiva di annullamento del credito. La richiesta può essere trasmessa consegnandola ai nostri sportelli o inviando una e-mail agli indirizzi che trova sul modello scaricabile dal nostro sito. Si evidenzia che la dichiarazione può essere presentata una sola volta per la medesima pretesa creditrice. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore a cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall'Agente della riscossione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Uffici di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento. Lei ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione dell'attività e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a: Riscossione Sicilia SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Internal Audit, via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

segue

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di bonario, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all'Ufficio Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'importo preteso (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento

segue

- tramite Ufficiale giudiziario
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa

segue

dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giurisdiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in cartella semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I diritti di notifica rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

Gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono portati interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le spese esecutive rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 42/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del

segue

pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle al ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

2433772€
sul C/C n. 13

TD 247

R 50055 ONE 5 INFESTATA 524
220/ EN - RA/ - A3ENTE 25
COA N N A N N
A N N N

2433772 di Euro

2243

R 50055 ONE 5 - A 524
220/ EN - RA/ - A3ENTE 250055 ONE

03 05055440553437



IMPORTO TOGA

UFF. POSTALE

BOLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV M22RTD TDTA E
Eseguito da:	COA N N A N
Residente in:	A N N N
Cod. Fiscale:	
N. Documento:	

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
Importo in Euro Numero Conto

td

E RAV

<03 05055440553437>

00000 22443>

2433772<

247>

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....	
Filiale.....	Data
Firma.....	

Importante non scrivere nella zona sottostante

.....

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

notifica

ho notificato la presente cartella di pagamento

p. Il Sindaco

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 294 2017 00003374 21

Dettaglio mandato 0001108 sub 0000001

A Regolazione			
Pagamento	51 INCASSO/PAGAMENTO PER CASSA	Conto Banca Italia	0000000
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE		
Valuta Ente	11/10/2016	Importo (sub)	422,50 EUR
Data Valuta Banca Beneficiario	-	Importo cliente	422,50 EUR
Commissioni	0	Importo commissioni	0,00 EUR
Descriz.doc.associato		Importo ritenute	0,00 EUR
Bollo	0	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	0	Importo spese	0,00 EUR
Data caricamento	15/09/2016	Imp. da pagare	0,00 EUR
Data sospensione	-	Lingua	Italiano
Causale	0 PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI PER REGISTRAZIONE SENTENZE CA USE CIVILI	Tipo Codice	
Codice cliente		Cod.Ente in pool	0
Beneficiario	AGENZIA ENTRATE -NICOSIA-	CAP Ente in pool	0
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	00000		
Coordinate IBAN	0 0 0		
Note	0		
	0		
	0		

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2015/001/SC/000003052/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA (TXQ)

Il sottoscritto **DIRETTORE** PROVINCIALE BONINA ANTONIO

avverte

COMUNE DI ASSORO

DOMICILIATO IN
VIA CRISA 280 94010 ASSORO (EN)
IN QUALITA' DI ATTORE

COMUNE DI ASSORO

Arivata il 19 LUG. 2016

C.F. 00052420866

Per ricevuta 5429

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003052/2015

DEL 21/10/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA

e per i seguenti motivi:

L'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE REPERTORIO N.3052/2015 DEL TRIBUNALE DI ENNA, RICHIESTO DA COMUNE DI ASSORO C/ AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA DI GUARRERA FRANCESCO PAOLO & C. SNC, È STATA LIQUIDATA AI SENSI ART.40 D.P.R. N.131/86 CHE, PER E OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA, PREVEDE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA. INOLTRE, AI SENSI DELL'ART.8 NOTA II PARTE I DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N.131/1986 E' STATA APPLICATA L'ALiquOTA DEL 3% SUGLI INTERESSI CALCOLATI COME IN MOTIVAZIONE. LA LIQUIDAZIONE E' STATA COSÌ EFFETTUATA:

CONDANNATORIO DI € 2.706,73 (SOGGETTO IVA)	€ 200,00;
ENUNCIAT.TITOLO BASATO SU FATTURE (FISSA)	€ 200,00;
INTERESSI LEGALI	€ 5,00;

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	405,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		422,50 EURO

DATA

04/07/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

BONINA ANTONIO

IL RESPONSABILE
DEL PAF DI NICOSIA*

Biancamano Siva

*Firma su delega del Direttore Prov.le

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2015/001/SC/000003053/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA (TXQ)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE BONINA ANTONIO

avverte

COMUNE DI ASSORO

DOMICILIATO IN
VIA CRISA 280 94010 ASSORO (EN)
IN QUALITA' DI ATTORE

COMUNE DI ASSORO

Arrivata il 19 LUG 2016

C.F. 00052420866

Per ricevuta 5429

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003053/2015

DEL 21/10/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA

e per i seguenti motivi:

L'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE REPERTORIO N.3053/2015 DEL TRIBUNALE DI ENNA, RICHIESTO DA COMUNE DI ASSORO C/ AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA DI GUARRERA FRANCESCO PAOLO & C. SNC, È STATA LIQUIDATA AI SENSI ART.40 D.P.R. N.131/86 CHE, PER E OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA, PREVEDE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA. INOLTRE, AI SENSI DELL'ART.8 NOTA II PARTE I DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N.131/1986 E' STATA APPLICATA L'ALiquOTA DEL 3% SUGLI INTERESSI CALCOLATI COME IN MOTIVAZIONE. LA LIQUIDAZIONE E' STATA COSÌ EFFETTUATA:
CONDANNATORIO DI € 6.695,64 (SOGGETTO IVA) € 200,00;
ENUNCIATZ.TITOLO BASATO SU FATTURE (FISSA) € 200,00;

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	400,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		417,50 EURO

DATA

04/07/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

BONINA ANTONIO

**IL RESPONSABILE
DEL PAF DI MCOSIA***

Biancarosa Silvia

*Firma su delega del Direttore Prov.le